TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 3

Limiti per materia dell'obbligo di estradizione

1. Le Parti contraenti concederanno l'estradizione per i reati che secondo le leggi di entrambe le Parti sono preveduti come delitti.

2. Quando l'estradizione e' richiesta ai fini del procedimento penale, essa sara' concessa se, secondo le leggi di entrambe le Parti, per il fatto e' comminata la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad un anno od una pena piu' grave.

3. Quando l'estradizione e' richiesta per l'esecuzione di una condanna, essa sara' concessa se esistono le condizioni indicate nei commi 1 e 2 e la condanna divenuta irrevocabile porta una pena non inferiore a sei mesi di reclusione, avendosi riguardo, nel caso di piu' reati, alla durata complessiva della reclusione.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-3-limiti-per-materia-dell-obbligo-di-estradizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it